



FLC CGIL MONZA BRIANZA

Federazione Lavoratori della Conoscenza

Monza, Via Premuda 17 - Tel. 03927311 – Fax 039737068

E- mail: monza@flcgil.it - Web: www.flcmonza.it

R S U - DOCENTI - ALBO

I SUPPLENTI VANNO NOMINATI

Il Ministero fornisce chiarimenti sulle procedure e le regole per le supplenze temporanee

Il Miur conferma l'obbligo a chiamare i supplenti quando non sono possibili altre legittime soluzioni. Il Miur con la nota 9839 del 8 novembre 2010 ha fornito una serie di chiarimenti sulle procedure da adottare per la sostituzione dei docenti assenti.

La nota conferma quanto avevamo indicato nella nostra scheda sulle modalità di chiamata dei supplenti.

In particolare si precisa che in tutti casi in cui non è possibile sostituire i docenti assenti con personale in servizio (ore a disposizione o disponibilità personale ad [ore eccedenti](#)) si deve comunque procedere alla chiamata dei supplenti senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza.

Nella nota si ribadisce anche che non si possono utilizzare i docenti di sostegno, distraendoli dalle proprie attività, per effettuare le sostituzioni. Naturalmente tale regola vale anche per tutte le altre attività in compresenza, di ordinamento o programmate (ITP, contemporaneità ecc.).

Viene anche chiarito che per la retribuzione delle sostituzioni non è possibile utilizzare il Fondo d'Istituto che ha finalità ben definite nell'articolo 88 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006/2009.

Ricordiamo che le supplenze per sostituzione di personale assente vanno effettuate dalle graduatorie prioritarie (appena pubblicate) e che le supplenze già in corso conservano la loro validità anche ai fini di eventuali proroghe o conferme (vedi nota 8491/10 che conferma la nota 19212/09), mentre per le altre tipologie di supplenze (annuali o fino al 30/06) conservano validità le graduatorie provinciali o quelle d'istituto in caso di esaurimento delle stesse.

9 novembre 2010.

Manca il prof, il dirigente deve assumere il supplente

Con una nota interna, il ministero ricorda che le sostituzioni vanno fatte. Ai soldi si ci penserà.

ItaliaOggi - martedì 09/11/2010 - di *Alessandra Ricciardi*

Se le classi sono scoperte, se l'insegnante manca, i contratti di supplenza vanno fatti. Un principio che sembra essere ovvio e che invece negli ultimi anni, complice la politica di riduzione della spesa per l'istruzione e una certa interpretazione restrittiva dei criteri a cui ricorrere per le nomine, è stato messo in discussione dai presidi.

Ora il ministero dell'istruzione è corso ai ripari. Per evitare che ci possano essere classi smembrate quando il prof manca per pochi giorni, per non ritrovarsi a fare i conti, come accaduto lo scorso anno, con le proteste delle famiglie per il venir meno della funzione didattica, il dicastero di viale Trastevere ieri ha inviato ai suoi dirigenti scolastici una nota che ribadisce la necessità, e le modalità, delle supplenze brevi. Sono contratti sotto i 15 giorni, che vanno pagati direttamente dalle scuole, con fondi ad hoc trasferiti periodicamente dall'amministrazione centrale in base alle esigenze motivate e rappresentate dalle istituzioni scolastiche. Lo scorso anno la spesa è stata, a consuntivo, di circa 600 milioni di euro, circa 50 milioni in meno dell'anno precedente. I presidi hanno infatti provato a provvedere diversamente, ricorrendo a strumenti alternativi alle supplenze esterne, spesso alle ore eccedenti assegnate a chi è già di ruolo. La spesa per questa voce è così cresciuta fino ad arrivare a 130 milioni. Questi non ancora tutti accreditati sul fondo di istituto, visto che si tratta di voce diversa da quella per le supplenze. Ora la possibilità di ricorrere ai docenti di ruolo resta, ma il tenore dell'ultima nota ministeriale è tale da incentivare il ricorso alle supplenze vere e proprie. Anche perché, visto com'è andata lo scorso anno con i pagamenti, per queste dovrebbero esserci maggiori margini di copertura finanziaria. Una boccata di ossigeno per i tanti precari a spasso. In prima battuta, recita la circolare, **«si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata...in subordine mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino a un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo»**. Ma si ricorda che «l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili,...ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto». Insomma, il ricorso alle ore eccedenti non può essere una misura ordinaria di sostituzione. Il personale supplente potrà essere nominato anche nel caso di assenza del titolare «per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria», dove invece era invalso l'uso di nominare dopo i 5 giorni, «e a 15 giorni nella scuola secondaria». Per le supplenze nella scuola dell'infanzia e primaria fino a 10 giorni si potrà ricorrere alle sostituzioni flash, quelle degli insegnanti che si sono resi disponibili, iscritti in particolari liste, da assumere, via cellulare, per incarichi di pochi giorni. Se i fondi accreditati non dovessero bastare, saranno alimentanti nel corso del periodico monitoraggio. Resta ovviamente la necessità di documentare che le sostituzioni fatte erano necessarie.

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per il personale scolastico **Uff. III**

Prot. n. AOODGER 9839

Roma, 08 novembre 2010

Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.

Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.

Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.

Ciò premesso, si ricorda che l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.

Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall'art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell'infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall'art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.

Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta